



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 27 LUG. 2018

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Napoli nord
Via Armando Diaz, 89
81031 AVERSA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 122/2018_Albo_Condotta

In relazione al quesito formulato il 18 luglio 2018 con il quale si domanda "quali sono le fattispecie di reato e le sentenze di condanna e/o procedimenti penali che producono la radiazione dall'Albo e/o rendono inammissibile l'iscrizione all'Albo, all'Elenco speciale e al Registro dei Tirocinanti", si osserva quanto segue.

Nel decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 139 non è presente una elencazione delle condanne per reati che danno luogo alla radiazione dall'albo, nonostante l'articolo 36, comma 2 dello stesso decreto legislativo espressamente vi faccia riferimento (*"Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo"*).

Il rinvio a tale elenco contenuto all'articolo 36, comma 2 del d.lgs. citato, pertanto, non può che essere considerato un'incongruenza. L'assenza di una norma contenente un elenco di reati in relazione ai quali la condanna riportata in sede penale darebbe automaticamente luogo alla radiazione deve essere ricercata nel fatto che la radiazione di diritto è stata dichiarata incostituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in relazione ai vecchi ordinamenti delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 e 1067)¹.

¹ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4 aprile 1990, n. 158 e ordinanza 25 luglio 1995, n. 387. La Corte, in quell'occasione, ha rilevato la inderogabile necessità "che il principio di proporzionalità, che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza, regoli sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto". Senza contare poi, ha proseguito la Corte, che la legge 7 febbraio 1990 (*"Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti"*) sancisce che "il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale".

Ciò premesso, la valutazione della condotta ai fini dell'iscrizione nell'albo/elenco speciale e nel registro dei tirocinanti è rimessa all'apprezzamento discrezionale ed autonomo dell'Ordine nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate dall'ordinamento professionale (art. 12, comma 1, lett. c e d, d.lgs. 139/2008).

Si fa presente, infine, che l'aver riportato una condanna penale definitiva non implica automaticamente il diniego dell'iscrizione², tenuto conto che la condotta è valutata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

..." e che "la destituzione può ... essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare ..." , ragione per cui "sarebbe ... contrario al principio di eguaglianza che la destituzione di diritto rimanesse ferma soltanto per le libere professioni".

² Tranne chiaramente nel caso in cui il soggetto istante stia scontando la pena accessoria di cui all'articolo 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un'arte) in riferimento alla professione per l'esercizio della quale richiede l'iscrizione nell'albo.